

Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno

In Ascoli Piceno, l'anno 2013, il giorno 16 luglio del mese di maggio,

tra la

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata dal sig. Celani Piero, nato ad Ascoli Piceno il 15/09/1951 il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente della Provincia di Ascoli Piceno in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

ed i

Comuni tutti della Provincia di Ascoli Piceno, rappresentati dai signori meglio generalizzati ed individuati nell'art. A alla presente convenzione, i quali intervergono al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni per i quali agiscono.

Premesso

- Che l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2008 n. 152 "Norme in materia Ambientale" prevede che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del medesimo decreto legislativo, e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Che l'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite Convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli documenti amministrativi" prevede, che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che l'art. 7 comma 1 della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2011 n. 18 "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successivamente dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2012 n. 4 "Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 15 novembre 2010, n. 16 (Assessment del bilancio 2010)" prevede che le funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, e che i rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle delibere provinciali e comunali indicate nell'art. B, tutte esecutive ai sensi di legge

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono svolte per l'ATO 5 - Ascoli Piceno dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) costituita tra la Provincia e i Comuni che ne fanno parte. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.
2. La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - a) l'unità di governo del servizio nell'ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
 - b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
 - c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
 - f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi equie, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
 - g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Inseze, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge.
2. Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

Art. 2

(Quote di partecipazione)

1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO partecipano all'ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 24/2009:
 - a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;
 - b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;
 - c) 5 per cento alla Provincia.
- In sede di prima applicazione, la composizione dell'ATA è perciò la seguente:

Comune	Superficie (kmq)	Quota superficie	Abitanti	Quota abitanti	Totale quote
Acquasanta Terme	138,06	2,25%	3.346	1,24%	3,48%
Acquaviva Picena	20,9	0,34%	3.409	1,26%	1,60%
Appignano del Tronto	22,98	0,37%	1.977	0,73%	1,10%
Arquata del Tronto	92,32	1,50%	1.481	0,55%	2,05%
Asscoli Piceno	160,51	2,61%	51.375	18,97%	21,58%
Carsassi	22,33	0,36%	1.263	0,47%	0,83%
Castel di Lama	10,97	0,18%	7.216	2,66%	2,84%
Castignano	38,88	0,63%	3.011	1,11%	1,74%
Castorano	14,08	0,23%	2.036	0,75%	0,98%
Colli del Tronto	5,94	0,10%	3.152	1,16%	1,26%
Comunanza	54,04	0,88%	3.100	1,14%	2,02%
Cossignano	15,05	0,25%	1.036	0,38%	0,63%
Cupra Marittima	17,19	0,28%	5.017	1,85%	2,13%
Folignano	14,77	0,24%	8.844	3,27%	3,51%
Force	34,19	0,56%	1.602	0,59%	1,15%
Grottanzone	17,66	0,29%	14.278	5,27%	5,56%
Maltignano	8,16	0,13%	2.357	0,87%	1,00%
Massignano	16,35	0,27%	1.589	0,59%	0,85%
Montemarlo del Tronto	15,49	0,25%	3.995	1,47%	1,73%
Montalto delle Marche	34,11	0,56%	2.315	0,87%	1,42%
Montedivone	11,9	0,19%	567	0,21%	0,40%
Montefiore dell'Asso	28,07	0,46%	2.199	0,81%	1,27%
Montemagno	48,59	0,79%	622	0,23%	1,02%
Montemonaco	67,61	1,10%	684	0,25%	1,35%
Montepiandone	26,38	0,43%	10.354	3,82%	4,25%
Offida	49,22	0,80%	5.327	1,97%	2,77%
Palmaria	12,57	0,20%	222	0,08%	0,29%
Ripatransone	74,16	1,21%	4.356	1,61%	2,82%
Roccafluvione	60,81	0,99%	2.195	0,81%	1,80%
Rotella	27,2	0,44%	1.000	0,37%	0,81%
San Benedetto del Tronto	25,31	0,41%	45.054	16,63%	17,05%
Spietoli	12,41	0,20%	5.874	2,17%	2,37%
Venarotta	30,01	0,49%	2.270	0,84%	1,33%
Totale					100,00%

2. La quota di rappresentanza delle Unioni dei Comuni è pari alla somma delle quote dei singoli Enti di riferimento.

Art.3

(Composizione e funzionamento dell' ATA)

1. Gli Enti partecipanti all'ATA sono rappresentati dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ovvero da loro delegati; non è ammessa delega fra Enti tranne che per i Comuni che partecipano all'ATA, attraverso un'Unione e che sono rappresentati dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco all'opo delegato.
Il potere di rappresentanza del Presidente della Provincia e dei Sindaci cessa di diritto all'atto della loro sostituzione dalla carica.

Comune	Quota
Acquasanta Terme	3,67%
Acquaviva Picena	1,68%
Appignano del Tronto	1,19%
Arquata del Tronto	2,16%
Asscoli Piceno	22,72%
Carsassi	0,87%
Castel di Lama	2,95%
Castignano	1,03%
Castorano	1,94%
Colli del Tronto	1,33%
Comunanza	2,13%
Cupra Marittima	0,66%
Cossignano	2,24%
Folignano	3,69%
Force	1,21%
Grottanzone	5,85%
Maltignano	1,06%
Massignano	0,90%
Montemarlo del Tronto	1,82%
Montalto delle Marche	1,50%
Montedivone	0,42%
Montefiore dell'Asso	1,34%
Montemagno	1,07%
Montepiandone	4,48%
Offida	2,91%
Palmaria	0,30%
Ripatransone	2,96%
Roccafluvione	1,90%
Rotella	0,85%
San Benedetto del Tronto	17,94%
Spietoli	2,50%
Venarotta	1,40%
Totale	100,00%

2. L'ATA ha sede presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno - Corso della Repubblica, 28 - Ascoli Piceno. L'ATA, con propria deliberazione, può trasferire la sede ma sempre all'interno del territorio provinciale. L'ATA può avere sedi operative sul territorio provinciale.
3. I Comuni provvedono al finanziamento dell'ATA secondo le seguenti quote percentuali:

Art.4

(Funzioni del Presidente dell'ATA)

1. Il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno è il Presidente dell'ATA dell'Ambito Territoriale Originale - ATO 5 Ascoli Piceno, ne è il rappresentante legale e provvede:
a) all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'ATA;
b) alla sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna;
c) alla sottoscrizione dei contratti;

d) ed ogni altra incombenza necessaria per il funzionamento dell'ATA per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione.

Art. 5

(Funzioni dell'ATA)

1. L'ATA svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

2. In particolare l'ATA:

- a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d'Ambito e per i successivi Piani d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;
- b) adotta e approva il Piano Straordinario d'Ambito e il Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
- c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito dall'art. 7 co. 4 lett. d) della L. 24/2009;
- d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- e) approva il contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. h) della L. 24/2009;
- f) approva la Carta dei servizi;
- g) predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi;
- h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni;
- i) determina la tariffa di cui all'art. 238 c. 3 del d.lgs 152/2006;
- l) determina le misure compensative di cui all'art. 7 co. 4 lett. m) l.r. 24/2009 secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) della L. 24/2009;
- m) effettua l'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell'art. 7 della L.R. n.24/2009 anche attraverso la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 6

(Contatto di Coordinamento dell'ATA)

1. L'ATA può costituire, al proprio interno, un Comitato di coordinamento consultivo per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7

(Organizzazione e personale dell'ATA)

1. L'ATA, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Organizzazione;
2. L'esercizio delle funzioni dell'ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla L. 28/2009 nonché con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione. L'ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblies territoriali d'Ambito previste dalla L.R. n.36/2011 o altri soggetti pubblici ai fini dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali.

Art. 8

(Rapporti ATA – Comuni)

1. Ai fini dell'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite il servizio di gestione integrata dei rifiuti si intendono trasferiti all'ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti.
2. I Comuni partecipanti si impegnano a:

e) riconoscere all'ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall'articolo 9 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'attuazione del Piano d'Ambito e per le spese generali di funzionamento;

b) trasferire all'ATA i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione del Piano d'Ambito;

c) conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, sia indifferenziati sia quelli da raccolta differenziata, negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA;

d) mettere a disposizione le risorse necessarie per le spese di avvio del funzionamento dell'ATA nei tempi e con le modalità stabilite dall'ATA stessa.

Art. 9

(Rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono assicurate dai Comuni.
2. Le spese dell'ATA sono ripartite fra i Comuni convenzionati come previsto dall'art. 3 comma 3 della presente Convenzione, fatte salve le spese relative ai servizi ed ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio del singolo Comune o solo di alcuni di essi;
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui al successivo articolo 10, gli Enti aderenti provvedono a liquidare all'ATA l'80% delle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'ATA, i Comuni provvedono a liquidare all'ATA il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente.
5. Per la contabilità e finanza dell'ATA si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 10

(Programmazione economica e finanziaria)

1. L'ATA approva entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari necessari e comprensivo del Piano di riparto delle spese. Il programma è trasmesso ai Comuni entro il 10 novembre per l'iscrizione da parte di ciascun Ente degli stanziamenti di competenza nel proprio bilancio annuale.
2. Il programma è accompagnato da una relazione contenente l'illustrazione dei valori economici e dei criteri adottati nella ripartizione delle spese dei Comuni.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'ATA approva il consuntivo delle attività svolte e lo trasmette ai Comuni per i provvedimenti di competenza entro 15 giorni, unitamente ad una relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 11

(Informazione)

1. Le deliberazioni dell'ATA sono pubblicabili sul proprio sito web e sono trasmesse agli Enti convenzionati per posta elettronica certificata o mediante fax, ai sensi dell'art. 43 comma 3 del d.l.r. 445/2000.
2. Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ATA le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione.

Art. 12

(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due

nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del T.U. 267/2000.

Art. 13




(Durata e modifica)







1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dalla data di sottoscrizione e per tutta la vigenza delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipula.
2. Le modifiche dell'ATO comportano la modifica della Convenzione relativamente alla composizione dell'ATA come prevista dall'art. 2.
3. Le quote di partecipazione degli enti sono aggiornate, con conseguente modifica della convenzione, entro tre mesi della pubblicazione del censimento generale della popolazione.
4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere favorevole della Giunta Regionale, con deliberazione dell'Assemblea senza che ciò comporti la necessità di provvedimenti dei Consigli degli Enti convenzionati. Non necessita l'acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all'articolo 2 c.1 e all'articolo 3 c.3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle delle leggi regionali n. 24/2008, n. 18/2011 e n. 4/2012.
2. In caso di scioglimento anticipato dei Consorzi obbligatori di cui alla Lr. 28/1999, l'ATA subentra nei rapporti attivi e passivi dei medesimi, istituendo gestioni separate per la durata dei contratti relativi ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COMUNE di ACQUASANTA TERME 
COMUNE di ACQUAVIVA PICENA 
COMUNE di APPIGNANO DEL TRONTO 
COMUNE di ARQUATA DEL TRONTO 
COMUNE di ASCOLI PICENO 
COMUNE di CARASSAI 
COMUNE di CASTEL DI LAMA 
COMUNE di CASTIGNANO 
COMUNE di CASTORANO 

COMUNE di COLLI DEL TRONTO 
COMUNE di COMUNANZA 
COMUNE di COSSIGNANO 
COMUNE di SUPRAMARITIMA 
COMUNE di FOLIGNANO 
COMUNE di FORCE 
COMUNE di GROTTAMMARE 
COMUNE di MALTIGNANO 
COMUNE di MASSIGNANO 
COMUNE di MONSAMPOLO DEL TRONTO 
COMUNE di MONTALTO DELLE MARCHE 
COMUNE di MONTENOVE 
COMUNE di MONTECORE DEL VASO 
COMUNE di MONTESALLO 
COMUNE di MONTEMONACO 
COMUNE di MONTEPRANDONE 
COMUNE di OFFIDA 
COMUNE di PALMIANO 
COMUNE di RIPATRANSONE 
COMUNE di ROCCAFIUVIONE 
COMUNE di ROTELLA 
COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
COMUNE di SPINETOLI 
COMUNE di VENAROTTA 

All. A)

ENTE	Delibera Consulare n°
Provincia di Ascoli Piceno	17 del 19.07.2012
Acquasanta Terme	14 del 19.07.2012
Acquaviva Picena	31 del 29.06.2012
Appignano del Tronto	16 del 30.06.2012
Arquana del Tronto	14 del 11.09.2012
Ascoli Piceno	9 del 14.02.2013
Carsoli	12 del 25.06.2012
Castel di Lama	31 del 23.06.2012
Castignano	9 del 31.07.2012
Caldonna	18 del 14.07.2012
Colli del Tronto	19 del 28.06.2012
Comana	30 del 17.07.2012
Comunanza	17 del 18.08.2012
Cossignano	23 del 01.08.2012
Campana Vittoria	41 del 21.09.2012
Folignano	19 del 02.07.2012
Frontinaccio	37 del 03.09.2012
Montebello	23 del 29.06.2012
Massignano	13 del 26.06.2012
Montebello del Tronto	18 del 18.07.2012
Montalto delle Marche	18 del 16.07.2012
Montebello	18 del 09.08.2012
Montebello	11 del 29.06.2012
Montefiore dell'Asso	11 del 14.09.2012
Montefalco	21 del 26.07.2012
Montemonaco	36 del 07.7.2012
Monteprandone	44 del 27.9.2012
ORTI	32 del 31.07.2012
Palmano	11 del 14.07.2012
Riavassone	55 del 31.07.2012
Roccamare	22 del 29.06.2012
Roccaforte	24 del 28.09.2012
San Benedetto del Tronto	72 del 21.09.2012
Silvanese	33 del 06.08.2012
Veneto	17 del 07.07.2012